

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma del mese

Luigi Einaudi

Chi deve pagare? Alla domanda, se si tratta di spese private, che ciascuno delibera dopo maturato il pro della spesa ed il danno della moneta cacciata fuor di tasca, l'uomo della strada deve rassegnarsi a rispondere «io». Quando si tratta di spesa pubblica, ognuno vorrebbe dire: paghi il vicino, paghi l'amico, paghi il nemico, paghi il forestiero. Purtroppo, siccome amici, nemici, vicini, forestieri, tentano tutti lo stesso tiro mancino, ci vuol poco a capire che il tiro non riesce.

Indice

03 L'argomento del mese

06 L'agenzia delle entrate chiarisce

10 L'esperto risponde

13 Scadenario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it



L'argomento del mese

Quale sarà la politica fiscale del prossimo triennio? Ecco gli obiettivi del Mef

Premessa

Lo scorso 25 febbraio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha diffuso l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2026-2028.

Tale Atto rappresenta il Documento Programmatico attraverso il quale il MEF definisce le priorità strategiche dell'azione pubblica nel settore tributario.

Gli obiettivi fondamentali individuati nell'Atto di indirizzo sono:

- la riduzione strutturale dell'evasione fiscale;
- la semplificazione degli adempimenti tributari;
- il miglioramento del rapporto tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti;
- il rafforzamento dell'efficienza della giustizia tributaria e del sistema di riscossione dei tributi.

È evidente che tali obiettivi riflettono l'esigenza di un **"cambiamento strutturale"** nelle strategie dell'Amministrazione finanziaria, che deve sempre più essere orientata verso il **rafforzamento degli "istituti di compliance"** e l'utilizzo avanzato dei dati e delle informazioni, anche mediante l'impiego dell'**Intelligenza Artificiale (IA)**.

È opportuno precisare che si tratta di obiettivi già individuati dalla Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (**Legge 9 agosto 2023, n. 111**), il cui processo di attuazione procede spedito.

Infatti, ad oggi, ben **24 decreti attuativi** (di cui **6 Testi Unici**), sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono già entrati in vigore o – come i **Testi Unici** – entreranno in vigore nel 2027.

Inoltre, due schemi di decreti attuativi sono in attesa del previsto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti (il primo riguarda la "fiscalità locale"; il secondo è il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi).

Tornando all'**Atto di indirizzo del MEF**, lo scopo è quello di superare una concezione tradizionale della politica fiscale fondata, prevalentemente, sull'attività repressiva dell'evasione fiscale, **promuovendo, invece, un modello basato sulla prevenzione degli inadempimenti e su una più stretta collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.**

1. Quale sarà la politica fiscale del MEF per il prossimo triennio?

L'**Atto di indirizzo del MEF** definisce le linee di indirizzo della politica fiscale per il triennio 2026-2028, ponendo al centro, innanzitutto:

- la promozione della **"tax compliance"**;
- il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Per raggiungere tali obiettivi, la strategia messa in campo si articola su **tre direttrici principali**.

In primis, viene ribadito il **ruolo centrale della Legge Delega al Governo per riforma fiscale**, focalizzando l'attenzione sul riordino delle cosiddette **"tax expenditures"** (o **"spese fiscali"**), anche al fine di monitorare la spesa pubblica.

In secondo luogo, nell'**Atto di indirizzo** si attribuisce particolare rilievo alla **promozione della "compliance volontaria" da parte dei contribuenti**, nell'ambito della quale si pongono anche gli strumenti di semplificazione degli

adempimenti amministrativi, quali, ad esempio, la dichiarazione precompilata, la fatturazione elettronica e il **"digital reporting"**, mediante i quali l'Amministrazione finanziaria potrà disporre di un patrimonio informativo e di dati sempre più ampio e tempestivo.

Infine, pur ribadendo la centralità dell'azione di contrasto alle forme più gravi di evasione ed elusione fiscale (a solo titolo di esempio: frodi IVA ed evasione internazionale), si ritiene necessario **rafforzare gli strumenti di collaborazione preventiva tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti**, quali, ad esempio, il **"concordato preventivo biennale"** e il **"regime di adempimento collaborativo"**, istituti di **"compliance"** finalizzati, tra l'altro, a ridurre l'incertezza interpretativa e, quindi, il contenzioso tributario, favorendo, al contempo, una maggiore stabilità nei rapporti tra Fisco e contribuenti. Nella medesima direzione si pone, inoltre, il rafforzamento dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio informativo, mediante l'introduzione di strumenti di analisi dei dati e facendo ricorso all'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)**.

È opportuno precisare che la scelta di privilegiare un approccio collaborativo nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti è coerente con le migliori pratiche internazionali e con l'evoluzione dei sistemi fiscali dei Paesi ad economia avanzata.

Tuttavia, l'efficacia e l'efficienza di tale modello dipenderà, principalmente, dalla capacità dell'Amministrazione fiscale di saper gestire le nuove tecnologie e valorizzare il patrimonio informativo disponibile.

La finalità di tale strategia è, inoltre, quella di **passare da "controlli casuali" a "controlli mirati" basati sull'analisi del rischio**. A tal fine, nell'**Atto di indirizzo del MEF** si prevede – per la definizione dei profili di rischio – una collaborazione, sempre più stretta e costante, tra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.

Al riguardo, è opportuno osservare come nell'**Atto di indirizzo del MEF** si attribuisca un profilo di rischio più alto nei confronti di quei soggetti che hanno subito controlli fiscali, **"chiusi con esito positivo"**, ossia con l'accertamento di irregolarità. In particolare, **"l'Agenzia monitorerà**

il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificare nel tempo il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale”.

Circa, poi, l'attività antifrode, nell'Atto di indirizzo si prevede il potenziamento degli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata, delle azioni di tempestiva individuazione e contrasto dei fenomeni di frode e di utilizzo indebito di crediti d'imposta e di altre agevolazioni fiscali.

Inoltre – sia ai fini della lotta all'evasione fiscale sia ai fini della semplificazione amministrativa – si farà largo uso dell'Intelligenza Artificiale (IA), per rendere più efficienti i processi di assistenza al contribuente ed ai fini del controllo, grazie all'analisi sistematica delle informazioni e dei dati presenti nelle molteplici banche dati utilizzate dal Fisco.

Conclusioni

In estrema sintesi, l'Amministrazione finanziaria vuole collocare il contribuente al “centro del sistema fiscale”, anche al fine di potergli fornire servizi sempre più innovativi ed efficienti.

In tale ottica, l'adempimento fiscale non deve essere percepito dai contribuenti come una richiesta di adeguamento alle esigenze del Fisco, ma sarà compito dell'Amministrazione fiscale intercettare – anche con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale (IA) – le esigenze dei contribuenti e cercare di soddisfarle.



Vincenzo De Luca

Responsabile
fiscale
Confcommercio



L'agenzia
delle entrate
chiarisce



IRAP

**Società residente
Costo del personale
assunto in Italia e
impiegato all'estero
Assenza di stabile
organizzazione all'estero
Deducibilità
Condizioni**

Risposta a interpello
dell'Agenzia delle Entrate
n. 95 del 2026

La Risposta n. 95 del 2026 affronta il trattamento, ai fini IRAP, del costo del personale dipendente assunto in Italia e impiegato all'estero da una società residente priva di stabile organizzazione estera. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di una stabile organizzazione, l'intero valore della produzione netta resta imponibile in Italia, senza applicazione del criterio di territorialità, con conseguente operatività delle regole ordinarie di determinazione della base imponibile.

In tale contesto, viene richiamata la disciplina del costo del lavoro, caratterizzata dalla generale indeducibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, temperata tuttavia dalle specifiche deduzioni previste dall'art. 11. Tra queste, assume rilievo la deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato, applicabile anche al personale impiegato all'estero.

L'Agenzia ritiene infatti che, in mancanza di una stabile organizzazione estera, i ricavi prodotti fuori dal territorio nazionale concorrano comunque alla base imponibile IRAP in Italia e, conseguentemente, anche i relativi costi debbano essere considerati secondo le regole ordinarie. Ne deriva che il costo del personale a tempo indeterminato assunto in Italia e operante all'estero è deducibile, a condizione che sussista il requisito di inerenza rispetto all'attività produttiva imponibile.

Nuovo Patent Box

**Cumulo con credito
d'imposta ricerca e
sviluppo**

Restituzione

Modalità e termini

Risposta a interpello
dell'Agenzia delle Entrate
n. 102 del 2026

La Risposta n. 102 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il coordinamento tra il regime del Nuovo Patent Box e il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con particolare riferimento agli obblighi di restituzione di quest'ultimo in caso di utilizzo delle medesime spese agevolate. Il caso esaminato riguarda una PMI innovativa che, dopo aver fruito del credito R&S per lo sviluppo di un software, intende accedere al Patent Box beneficiando anche del meccanismo premiale esteso agli anni precedenti. L'Agenzia ribadisce che il Patent Box costituisce un'"altra sovvenzione" e, pertanto, impone la nettizzazione della base di calcolo del credito R&S, con conseguente obbligo di restituzione del beneficio già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi. Vengono inoltre definite le modalità operative della restituzione, da effettuarsi tramite modello F24 utilizzando il medesimo codice tributo e anno di riferimento originari.

Quanto alla tempistica, l'obbligo di restituzione sorge nel periodo d'imposta in cui si applica il meccanismo premiale del Patent Box, coincidente con la registrazione del software, a prescindere dall'effettiva fruizione del beneficio e anche in presenza di perdita fiscale. Infine, l'Agenzia chiarisce che tale obbligo rileva anche ai fini IRAP, indipendentemente dalla possibilità di utilizzo della relativa agevolazione.

Concordato preventivo biennale

Imprenditore individuale

Acquisto d'azienda

Causa di cessazione

Risposta a interpello
dell'Agenzia delle Entrate
n. 103 del 2026

Con la Risposta n. 103 del 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini del concordato preventivo biennale (CPB), dell'acquisto di azienda effettuato da un imprenditore individuale nel corso del periodo di adesione. Il caso esaminato riguarda un contribuente che, pur aderendo al CPB per il biennio 2025-2026, intende acquisire un'azienda funzionale all'internalizzazione di attività già esternalizzate, senza modificare la propria attività principale né incrementare il volume d'affari. Nel fornire il proprio orientamento, l'Amministrazione richiama l'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del d.lgs. n. 13 del 2024, che disciplina le ipotesi di cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie o modifiche soggettive, evidenziandone tuttavia l'ambito applicativo limitato a società ed enti.

Sulla base di tale interpretazione, viene esclusa l'estensione della causa di cessazione all'imprenditore individuale. Ne consegue che l'acquisto dell'azienda, nel caso prospettato, non determina la cessazione del concordato preventivo biennale, confermando la continuità degli effetti dell'adesione nonostante l'operazione posta in essere.

Servizio “Situazione debitoria Consulta e paga”

Comunicato Agenzia
delle Entrate-Riscossione
del 7 aprile 2026

Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale a partire dal periodo d’imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027

Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate
del 13 aprile 2026

Con il comunicato del 7 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato il rilascio della nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”, accompagnata da una guida operativa aggiornata, finalizzata a supportare contribuenti e intermediari nella consultazione e gestione della posizione debitoria. L’intervento si inserisce in un più ampio processo di miglioramento dell’accessibilità e della completezza delle informazioni disponibili in area riservata.

La nuova guida illustra le funzionalità del servizio, che ora consente una visione unitaria e strutturata della situazione debitoria, evidenziando sia gli importi residui sia quelli già versati, nonché lo stato di eventuali rateizzazioni, definizioni agevolate o procedure di riscossione in corso. Viene inoltre dettagliata la possibilità di accedere al singolo atto e di effettuare pagamenti direttamente online.

Particolare rilievo è attribuito alla funzione di richiesta del prospetto di sintesi, disponibile entro 24 ore, che fornisce un quadro completo delle posizioni debitorie su base nazionale, comprensivo delle principali informazioni relative agli atti, agli enti creditori e agli importi. Nel complesso, la guida operativa contribuisce a rendere più chiaro e fruibile l’utilizzo del servizio, rafforzandone il valore quale strumento di analisi e assistenza.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2026 definisce le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari sia per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a partire dal periodo d’imposta 2025, sia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi 2026 e 2027.

Il sistema delineato distingue tra accesso diretto del contribuente e accesso tramite intermediari, modulato in base alla tipologia di delega conferita, anche alla luce della disciplina della delega unica introdotta dal d.lgs. n. 1 del 2024. Per gli intermediari sono previste modalità di acquisizione sia massiva, mediante invio telematico di file con l’elenco dei contribuenti deleganti, sia puntuale, attraverso consultazione del singolo cassetto fiscale, sempre previa verifica della validità della delega.

Il provvedimento disciplina, inoltre, in dettaglio i flussi operativi, i controlli, le ricevute e i tempi di disponibilità e conservazione dei dati, garantendo tracciabilità e trasparenza, anche mediante la possibilità per il contribuente di verificare gli accessi effettuati.

Obbligo del collegamento tra i Registratori Telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS)

Aggiornamento del Manuale Operativo dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato il quadro operativo relativo all'obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026, di collegamento tra Registratori Telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS), introducendo una nuova guida operativa destinata a supportare gli operatori nell'adempimento. Il documento fornisce istruzioni dettagliate sulle modalità di associazione "virtuale" tra i dispositivi, da effettuarsi tramite il portale "Fatture e Corrispettivi", chiarendo i passaggi tecnici e le informazioni richieste.

La guida si inserisce in un contesto di progressiva digitalizzazione e semplificazione degli obblighi, grazie al servizio online attivo dal 5 marzo 2026, che consente agli esercenti e agli intermediari di gestire le associazioni in modo strutturato e tracciabile.

Particolare rilievo è attribuito alle funzionalità che facilitano l'individuazione dei POS già censiti presso l'Amministrazione finanziaria, rendendo più efficiente il processo di abbinamento.



L'esperto risponde



Si chiedono chiarimenti in tema di compensazione dei crediti IVA-INPS e IVA-INAIL alla luce delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2026

La prospettata soppressione del meccanismo di compensazione tra crediti d'imposta e debiti contributivi e assicurativi - che avrebbe dovuto entrare in vigore dal prossimo 1° luglio 2026 - non ha trovato attuazione. Con l'approvazione definitiva della Legge di bilancio 2026, infatti, il Governo ha rivisto l'impostazione originaria, rinunciando all'ipotesi di un blocco generalizzato.

Ne consegue che le imprese possono continuare ad avvalersi dei crediti fiscali per l'assolvimento, mediante modello F24, dei contributi INPS e dei premi INAIL.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA-INPS E IVA-INAIL



Si chiedono chiarimenti in ordine all'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale (CUP) per le aziende con sede nel cratere sismico del Centro Italia

Il comma 997 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, riconosce l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (oggi trasfusa nel canone unico patrimoniale – CUP) in favore delle attività economiche operanti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Tuttavia, la norma non si limita a un generico riferimento territoriale, bensì individua in modo tassativo e vincolante l'ambito applicativo, circoscrivendolo ai soli Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, vale a dire il c.d. "cratere sismico".

È certamente condivisibile la ricostruzione della ratio della disposizione, individuabile nell'esigenza di sostenere il tessuto economico delle aree colpite dal sisma, anche in considerazione delle ricadute negative su attività commerciali, fiere e mercati. Tuttavia, tale finalità non può essere utilizzata come criterio per estendere l'esenzione a Comuni diversi da quelli espressamente indicati dalla legge. La ratio, infatti, orienta l'interpretazione nei limiti del testo normativo, ma non può giustificare un'applicazione analogica di norme agevolative, espressamente preclusa nell'ordinamento tributario.

La delimitazione operata dal legislatore non è, quindi, suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, i Comuni non ricompresi nel cratere sismico sono legittimati a richiedere il pagamento del CUP, non potendo l'esenzione essere estesa in loro favore in assenza di una specifica previsione normativa.

Conseguentemente, un eventuale rifiuto di pagamento fondato esclusivamente sulla ratio della norma risulterebbe difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed esporrebbe a un elevato rischio di soccombenza in sede contenziosa.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER ZONE TERREMOTATE



Si chiede se la recente modifica del logo Confcommercio configuri una modifica statutaria

In relazione al quesito sollevato, si precisa che l'intervento recentemente introdotto non riguarda una modifica della denominazione dell'associazione, bensì esclusivamente l'aggiornamento del logo della Confederazione nazionale, che è passato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" a "Confcommercio" (con relativo adeguamento dell'identità visiva). Tale aggiornamento ha natura meramente comunicativa e non è stato accompagnato da alcuna modifica statutaria.

Sulla base di quanto sopra, la denominazione giuridicamente rilevante dell'ente resta quella risultante dallo Statuto vigente e dagli atti ufficialmente registrati presso le amministrazioni competenti (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).

In assenza di una formale modifica statutaria e dei conseguenti adempimenti, non debbono, dunque, essere apportate variazioni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nei quali dovrà continuare ad essere utilizzata la denominazione attualmente registrata (es. "Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia", ove ancora vigente negli atti).

Il nuovo logo e la nuova identità visiva potranno, invece, essere adottati per finalità comunicative e di immagine.

MODIFICA DEL LOGO CONFCOMMERCIO



Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale della contribuzione versata dal datore di lavoro agli enti QUADRIFOR e CFMT, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente

Il parere viene fornito sulla base della natura e delle caratteristiche di tali versamenti. In particolare, va evidenziato che la contribuzione è prevista dalla contrattazione collettiva, è interamente a carico del datore di lavoro ed è determinata secondo criteri collettivi e forfetari, senza una diretta imputazione ai singoli dipendenti.

Tali elementi inducono a qualificare il versamento non come componente riferibile alla posizione individuale del lavoratore, bensì come modalità organizzativa attraverso cui il datore di lavoro adempie a obblighi contrattuali, assicurandosi la copertura di prestazioni di natura mutualistica. In questo senso, il contributo non configura un arricchimento attuale o potenziale per il dipendente, ma rappresenta un costo sostenuto nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Richiamando l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, in particolare la risoluzione n. 54/E del 2020, va evidenziato che, in presenza di determinate condizioni – tra cui l'assenza di correlazione con il singolo lavoratore e la natura obbligatoria del versamento – i contributi agli enti bilaterali possono essere esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

TRATTAMENTO FISCALE CONTRIBUTI ENTI BILATERALI



Si chiede se, nell'ambito delle vendite a credito con emissione di scontrino recante dicitura "pagamento non effettuato", il successivo incasso tramite POS possa generare disallineamenti tra corrispettivi e incassi (rilevabili dall'Agenzia delle Entrate) e se tale criticità possa essere adeguatamente gestita mediante una semplice registrazione contabile interna

Nel caso di vendita a credito, con emissione di documento commerciale recante dicitura "non pagato", il corrispettivo è correttamente memorizzato e trasmesso tramite RT al momento della cessione, mentre il successivo incasso – anche mediante POS – rappresenta esclusivamente la riscossione di un credito e non dà luogo a un nuovo adempimento fiscale.

Il profilo critico emerge con i controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate, che incrociano i dati dei corrispettivi con quelli dei pagamenti elettronici: la non contestualità tra certificazione ed incasso genera fisiologicamente un disallineamento, in quanto il pagamento elettronico non trova un corrispondente documento commerciale emesso con modalità "elettronica". Tale asimmetria, pur solo apparente sul piano sostanziale, può attivare segnalazioni di "compliance", specie se ricorrente o significativa.

In questo contesto, la mera registrazione contabile interna non è sufficiente, poiché non rileva nei flussi informativi trasmessi all'Amministrazione finanziaria.

È, invece, necessario assicurare una riconciliazione puntuale e documentabile tra documento originario ed incasso successivo, anche mediante strumenti gestionali o funzionalità del RT che consentano il collegamento tra credito e pagamento. Solo così è possibile garantire coerenza tra i dati trasmessi ed evitare contestazioni o sanzioni.

Pertanto, al momento del successivo incasso tramite POS, l'esercente dovrebbe emettere un nuovo documento commerciale che richiami il precedente documento emesso al momento della prestazione in assenza del contestuale pagamento.

COLLEGAMENTO POS-RT IN CASO DI VENDITA DI LIBRI



Viene chiesto come comportarsi nel caso in cui il medesimo operatore svolga contemporaneamente più eventi in luoghi diversi (es. banchetti presso scuole o teatri), considerato che, per accettare pagamenti elettronici, ogni postazione dovrebbe essere dotata di un registratore di cassa con POS abbinato

In presenza di più eventi contemporanei, l'utilizzo di un unico Registratore Telematico con relativo POS non è adeguato, poiché può generare disallineamenti tra pagamenti elettronici e documenti commerciali, con conseguente rischio di segnalazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre, invece, garantire che ogni punto di incasso sia autonomo, dotato di un proprio RT abilitato e di un POS correttamente associato, secondo le modalità previste. In alternativa, è possibile utilizzare la procedura web "Documento Commerciale online" dell'Agenzia delle Entrate, che consente l'emissione senza RT fisico, mantenendo comunque il corretto collegamento con il pagamento elettronico.

Una semplice registrazione contabile interna, infine, non è sufficiente a sanare eventuali disallineamenti.

COLLEGAMENTO POS-RT IN CASO DI VENDITA DI LIBRI

M A G G I O

Scadenario fiscale 2026

Lunedì 4 maggio

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Venerdì 15 maggio

Crediti d'imposta ZES

- Comunicazione per fruizione credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

- Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente

Modello CU

- Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

Lunedì 18 maggio

Liquidazioni periodiche Iva

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Liquidazioni periodiche Iva

- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute di imposta e di acconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

- Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Web tax

- Versamento saldo imposta sui servizi digitali e redazione prospetti analitici

Mercoledì 20 maggio

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Redditi diversi

- Disponibilità modello redditi precompilato per redditi diversi

Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Venerdì 29 maggio

Misuratori fiscali e registratori telematici

- Collegamento registratori di cassa e POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra l'1 e il 31 marzo 2026

Credito d'imposta ZES

- Comunicazione credito d'imposta ZES unica